

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DECRETO  
18 dicembre 2009, n. 206: Determinazione delle  
fasce orarie di reperibilita' per i pubblici  
dipendenti in caso di assenza per malattia.**

(Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2010) - **In vigore  
dal 4 febbraio 2010.**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:  
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di  
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'articolo 69 del menzionato decreto, che ha introdotto  
l'articolo 55-septies (Controlli sulle assenze) nel decreto  
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto in particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies,  
il quale prevede che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore,  
entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di  
controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica  
amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13  
giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio  
dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza  
portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;

Ritenuto necessario, nel determinare le fasce orarie di  
reperibilita' dei lavoratori, tener conto di situazioni particolari  
che rendono opportuno giustificare l'esclusione dalla reperibilita'  
stessa;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della  
Sezione consultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n.  
7186/09 del 10 dicembre 2009;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi da  
parte del Dipartimento della funzione pubblica con nota del 14  
dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  
della legge n. 400 del 1988;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con  
nota del 18 dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;

**A d o t t a**

**il seguente decreto:**

**Art. 1**

**Fasce orarie di reperibilita'**

1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei  
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i  
seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di  
reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

**Art. 2**

**Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'**

1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di  
reperibilita' i dipendenti per i quali l'assenza e' etiologicamente  
riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita' riconosciuta.

2. Sono altresì esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e' stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro:  
*Brunetta*

**Fonte:** Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.  
**Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**